

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1281)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 1960
(V. Stampato n. 2522)*

presentato dal Ministro dei Trasporti

(SPATARO)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PELLA)

e col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 OTTOBRE 1960

Integrazioni degli organici del personale dell'esercizio delle ferrovie dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In dipendenza di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433, recante nuove norme in materia di orari e turni di servizio del personale ferroviario, le tabelle organiche del personale delle ferrovie dello Stato, stabilite con decreto del Ministro dei trasporti 2 febbraio 1960, n. 4206 — emanato in base al-

l'ultimo comma dell'articolo 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, ed all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1202 — sono integrate dei contingenti di posti nelle singole carriere del personale dell'esercizio, come indicato nell'unita tabella.

Art. 2.

Limitatamente alla prima applicazione della presente legge, è data facoltà al Ministro dei trasporti di provvedere alla copertura

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei posti d'organico che verranno a risultare vacanti cumulando i quantitativi di posti previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo precedente e quelli sanciti dalla presente legge, mediante reclutamento, nelle qualifiche di prima assunzione, degli idonei all'ultimo concorso bandito per ciascuna carriera. Nel caso in cui risultino ulteriori vacanze di posti, gli stessi possono essere ricoperti con l'assunzione degli idonei del penultimo concorso espletato nella corrispondente qualifica di ciascuna carriera.

Tale facoltà sarà esercitata mediante decreti del Ministro dei trasporti, i quali stabiliranno oltre che i quantitativi di assumendi anche la data di assunzione.

Art. 3.

Le situazioni di soprannumero eventualmente esistenti in talune qualifiche delle sin-

gole carriere rimangono regolate secondo quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1202.

Art. 4.

Ai maggiori oneri per lire 1.500 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge, nell'esercizio 1960-61, sarà fatto fronte con corrispondente riduzione da apportare allo stanziamento del capitolo di spesa n. 15 dello stato di previsione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio medesimo.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

ALLEGATO

TABELLA DELLE INTEGRAZIONI DI POSTI ALLE PIANTE ORGANICHE
DEL PERSONALE DELL'ESERCIZIO DELLE FERROVIE DELLO STATO

Coeffi- ciente	QUALIFICHE	Quantità
234	Capo stazione	235
234	Capi gestione	115
234	Interpreti	10
185	Assistenti delle stazioni	300
190	Conduuttori	1.322
180	Frenatori	307
241	Macchinisti di 1 ^a classe	} 650
226	Macchinisti	
207	Macchinisti T. M.	
197	Aiuto macchinisti	630
184	Aiuto macchinisti T. M.	60
173	Operai qualificati	600
170	Operai dell'armamento	150
164	Cantonieri	200
402	Comandanti di 1 ^a classe	1
402	Direttori di macchina di 1 ^a classe	1
357	Comandanti	4
357	Direttori di macchina	4
260	Ufficiali navali	6
260	Ufficiali macchinisti	9
234	Primi nostromi	1
219	Secondi nostromi	5
197	Carpentieri di 1 ^a classe	1
184	Carpentieri	2
184	Marinai scelti	21
180	Marinai	51
234	Capi motoristi	4
234	Capi elettricisti	4
219	Motoristi di 1 ^a classe	5
219	Elettricisti di 1 ^a classe	2
197	Motoristi	25
197	Elettricisti	3
163	Carbonai	16
164	Manovali	680
TOTALE . . .		5.484